



COMUNE DI PISA
Direzione Avvocatura Civica

Al Consiglio Comunale
[tramite la Direzione Finanze]

e p.c. al Segretario Generale / RPCT

OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Corte Suprema di Cassazione - nrg 22881/2018 – Comune di Pisa vs Boccadarno Porto di Pisa S.p.A. – Ordinanza n. 8196/2021 depositata il 24/3/2021 - liquidazione spese legali. (13T2018)

Soggetto creditore:

Denominazione: Boccadarno Porto di Pisa S.p.A.

P.I. 01673830509

Sede: Pisa, località Marina di Pisa, via della Foce n. 4

Importo complessivo del debito: € 7.774,00

di cui: €	6.500,00= compensi
€	975,00= spese generali 15%
€	<u>299,00= cap 4%</u>
€	7.774,00=totale

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

× art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

□ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

□ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

□ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

□ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito:

- Il Comune di Pisa proponeva ricorso avanti alla Corte Cassazione/sezione Tributaria contro la Boccadarno Porto di Pisa S.p.A. per la cassazione della sentenza n. 143/2018 con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Firenze, sezione 8, in qualità di giudice di rinvio si è pronunciata sul ricorso in riassunzione promosso dalla Boccadarno Porto S.p.A. contro il Comune di Pisa accogliendo l'appello a suo tempo proposto, sempre dalla Boccadarno Porto di Pisa S.p.A.
- Con ordinanza n. 8196/2021 la Corte Suprema di Cassazione rigettava il ricorso condannando il Comune di Pisa al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di lite.

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:

- Relazione dell'Avvocatura civica
- ordinanza n. 8196/2021 Corte Suprema Cassazione
- progetto notula avvocato

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale.

Pisa, 22/02/2023

La Dirigente *ad interim*
Dott.ssa Cristina Pollegione



CRISTINA
POLLEGIONE
COMUNE DI
PISA
23.02.2023
09:45:37
GMT+01:00

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana Sez. VIII n. 143/2018 del 14.12.2017, depositata il 29.10.2018, veniva accolto l'appello della Boccadarno Porto Pisa S.p.A. con il quale veniva richiesto il rimborso delle somme versate in eccesso al Comune di Pisa per l'ICI relativamente alle annualità 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999.

Il Comune di Pisa ricorreva in Cassazione avverso detta sentenza per la sua riforma.

La Corte di Cassazione con propria ordinanza n. 8196/2021 del 3.12.2020, depositata il 24.3.2021, rigettava il ricorso condannando l'Amministrazione comunale al pagamento delle spese delle quali chiediamo il riconoscimento del debito fuori bilancio.

Avv. Sandra Ciaramelli

Firmato digitalmente da: SANDRA CIARAMELLI
Organizzazione: COMUNE DI PISA
Data: 08/02/2023 10:51:36



8196.21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

TRIBUTI
ALTRI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOMENICO CHINDEMI

- Presidente -

R.G.N. 22811/2018

Dott. ANTONIO MONDINI

- Rel. Consigliere -

Cron. 8196

Rep.

Dott. ANTONELLA DELL'ORFANO

- Consigliere -

Ud. 03/12/2020

Dott. MARINA CIRESE

- Consigliere -

cc

Dott. MASSIMO VECCHIO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 22811-2018 proposto da:

COMUNE DI PISA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
 POLIBIO 15, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE
 LEPORE, rappresentato e difeso dagli avvocati
 GIUSEPPINA GIGLIOTTI, GLORIA LAZZERI;

- **ricorrente** -**contro**

EOCCADARNO PORTO DI PISA SPA, elettivamente
 domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la
 cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e
 difesa dall'avvocato LUCA COLOMBINI;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 143/2018 della
 COMM.TRIB.REG.TOSCANA, depositata il 29/01/2018;

2020

4731

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 03/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MONDINI;

Premesso che:

1. il Comune di Pisa ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Toscana, giudice del rinvio disposto da questa Corte con sentenza n.16732/2015, in causa relativa alla richiesta della spa Boccadarno Porto di Pisa -odierna controricorrente- di rimborso dell'imposta comunale sugli immobili asseritamente dichiarata dalla CTP di Pisa, con sentenza 96/2003 passata in giudicato, come pagata in eccesso su area edificabile, ha affermato che dalla sentenza n.96/2003 effettivamente *"risultava la quantificazione di un versamento in eccesso rispetto a quanto dovuto"* e che il credito era stato preteso tempestivamente. Ha pertanto riconosciuto alla contribuente il rimborso negato dal Comune;

considerato che:

1.con il primo motivo di ricorso il Comune lamenta, sotto la rubrica di *"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"*, che la CTP di Pisa, con la ridetta sentenza 96/2003, in realtà, non aveva affatto accertato l'effettuazione di un pagamento in eccedenza, avendo invece soltanto statuito che il Comune non aveva diritto ad ulteriori somme pretese per Ici sull'immobile insistente sull'area edificabile per la quale la società aveva versato l'imposta;

2. il motivo è inammissibile. Il Comune invoca il vizio dell'omesso esame di un fatto (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.) ma, in effetti, intende sostenere che la CTR ha errato nel leggere la sentenza n.96/2003, la quale contrariamente a quanto affermato in modo espresso dalla CTR, non conterrebbe il riconoscimento del diritto della contribuente al rimborso;

3.con il secondo motivo di ricorso il Comune lamenta la *"nullità delle sentenza o del procedimento"*. Deduce il Comune che la CTR avrebbe deciso sulla esistenza del credito vantato dalla controparte malgrado che, a seguito del rinvio disposto da questa Corte con sentenza 16732/2015, fosse rimasto da decidere solo delle spese del processo essendo invece sulla (in)esistenza del credito sceso il giudicato;

4. il secondo motivo è infondato. La Corte, con la sentenza n.16732/2015, ha cassato la sentenza sottoposta al suo esame ed ha disposto il rinvio sul rilievo che era stato violato l'art.112 c.p.c.: *"l'azione introdotta [dalla contribuente] per la restituzione delle somme ritenute versate in eccesso per ICI rispetto al dovuto con riferimento all'unità immobiliare sopra indicata, per gli anni d'imposta dal 1995 al 2001 (sino al 1999 per quanto ancora qui rileva) si configura, certamente, come impugnazione del silenzio - rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso n.26095 del 2006, come si evince dall'epigrafe della sentenza impugnata. Viceversa, come si è visto, la sentenza in questa sede impugnata ha ritenuto di qualificare l'azione proposta dalla contribuente come azione di arricchimento senza causa, in quanto scaturente dalla statuizione che, secondo la CTR della Toscana, ha accertato la radicale carenza di potere impositivo dell'ente ... Detta sostituzione integra, pertanto, il denunciato vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, avendo*

essa violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato posto dalla legge processuale (art. 112 c.p.c.) e determina, pertanto, la nullità della sentenza impugnata". La Corte, cassata per questo assorbente motivo la sentenza impugnata, ha poi rimesso la causa al giudice di rinvio, oltre che per le spese, "per nuovo esame" ossia per l'esame del merito nel rispetto del relativo corretto inquadramento. La CTR, giudice del rinvio, non ha dunque, esaminando il merito della pretesa di rimborso, travalicato i limiti definiti dalla sentenza della Corte né violato alcun giudicato;

5. il ricorso deve essere rigettato;

6. le spese seguono la soccombenza;

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di Pisa a rifondere alla contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 6500,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto del 3 dicembre 2020.

Il Presidente

Domenico Chindemi

Depositato in Cancelleria

Oggi 24 MAR 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Ursala



Da: comunepisa.sandra.ciaramelli@pec.it
Inviato: martedì 10 gennaio 2023 16:12
A: d.disandro@comune.pisa.it
Oggetto: Re:Boccadarno Porto di Pisa/ Comune di Pisa

Da "LUCA COLOMBINI" luca.colombini@pecordineavvocatipisa.it
A comunepisa.sandra.ciaramelli@pec.it
Cc
Data Tue, 29 Nov 2022 17:40:24 +0100 (CET)
Oggetto Boccadarno Porto di Pisa/ Comune di Pisa

Buonasera Collega,
come da accordi trasmetto il conteggio dei miei onorari relativi alla ordinanza della Corte di Cassazione sez. Tributaria n. 08196/21 del 24.03.2021.

Onorari	€ 6.500,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 975,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 299,00
Totale imponibile	€ 7.774,00
IVA 22% su Imponibile	€ 1.710,28
Totale documento	€ 9.484,28
- ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spese)	€ 1.495,00
Netto a pagare	€ 7.989,28

In attesa del pagamento secondo i termini previsti, ovvero di Vs comunicazioni in proposito.
Cordiali saluti
Avv. Luca Colombini

--

Avv. Luca Colombini
Via Carducci 60/b
56017 Ghezzano (PI)
tel. e fax 050/878688